



Via Roma 25 – 20091 Bresso (MI) 0261455.1
C.F. / P. I.V.A. 00935810150

GESTIONE IN CONCESSIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA GRAZIA DELEDDA. PERIODO 1/10/2020 – 31/08/2021

CAPITOLATO DI GARA

CIG: 8237968A3E

ART. 1 - OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto:

- a) Gestione del Centro Sportivo di proprietà Comunale sito in Via Grazia Deledda;**
- b) Manutenzione e controllo dell'area annessa al Centro Sportivo di Via Grazia Deledda di proprietà del Comune di Milano;**

Quanto stabilito ai punti a) e b) del presente Art. 1 dovrà essere svolto sotto l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato (anche se soci di cooperative).

ART. 2 – SCELTA DEL CONTRAENTE E DURATA DELLA CONCESSIONE

Per la scelta della Concessionaria si utilizzerà la procedura della gara pubblica con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La durata della concessione è fissata in mesi 11 (undici) dall'1/10/2020 al 31/08/2021, rinnovabile per un periodo analogo di 11 mesi dall'1/09/2021 al 31/07/2022.

ART. 3 – STRUTTURA DEL CENTRO SPORTIVO

Il punto **a)** dell'**Art. 1** comprende:

- n. 2 campi di calcio regolamentari ed omologati dalla FIGC con fondo in erba naturale;
- n. 1 campo di calcio regolamentare in sabbia silicea;
- n. 1 campo di calcio regolamentare con fondo in erba sintetica da riqualificare (utilizzabile per allenamenti sino alla conclusione dell'anno sportivo 2019/2020 - autorizzazione FIGC LND del 4/07/2019, della quale è in corso la richiesta di proroga)
(tutti i campi di calcio sono forniti di impianto di illuminazione con torri faro)
- n. 1 pista di atletica da riqualificare (non più omologata dalla FIDAL per gare ufficiali - utilizzabile solo per allenamenti);
- n. 1 tensostruttura ad uso polivalente;
- n. 1 pista da pattinaggio scoperta con fondo in cemento;

- n. 3 strutture a spogliatoi per un totale di circa 700 mq;
- n. 3 tribune;
- n. 1 spogliatoio in prefabbricato tipo box;
- n. 1 struttura prefabbricata destinata a bar/ristorante;

La superficie totale degli impianti sportivi e delle strutture a servizi di cui al punto a) dell'Art. 1 è di circa 30.000 mq e la superficie degli ulteriori spazi comuni, a verde e non, è di circa 10.000 mq.

Il punto **b)** dell'**Art. 1** comprende:

- n. 1 campo di calcio in erba naturale per allenamenti con impianto di illuminazione con torri faro;
- n. 1 campo di calcetto in erba sintetica con impianto di illuminazione;
- n. 1 campo da tennis con fondo in cemento con impianto di illuminazione.

La superficie totale degli impianti sportivi di cui al punto b) dell'Art. 1 è di circa 10.000 mq e la superficie degli ulteriori spazi comuni a verde e piantumati è di circa 10.000 mq.

L'area di cui al punto b) dell'Art. 1 è di proprietà del Comune di Milano ed è affidata al Comune di Bresso a mezzo contratto di affitto. Il Comune di Bresso affida alla concessionaria esclusivamente la manutenzione e il controllo della suddetta area.

ART. 4 - INIZIO GESTIONE

La gestione degli impianti esistenti consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noto alla Concessionaria, dovrà avere inizio improrogabilmente il **1 ottobre 2020** con acquisizione da parte della stessa Concessionaria delle autorizzazioni e delle certificazioni di legge (amministrative, igienico-sanitarie, ecc.) se necessarie.

La consegna delle strutture e degli impianti esistenti sarà effettuata con le modalità stabilite nel successivo Art. 31.

ART. 5 – MANUTENZIONI E INTERVENTI DA REALIZZARE DA PARTE DELLA CONCESSIONARIA

Manutenzione ordinaria degli impianti e degli immobili, manutenzione del verde e manutenzione straordinaria, come di seguito specificato all'Art. 7.

ART. 6 – ULTERIORI INTERVENTI REALIZZABILI

La Concessionaria in sede di gara può proporre la realizzazione di interventi di miglioramento sull'impianto sportivo, per la parte di proprietà del Comune di Bresso, la cui realizzazione è subordinata all'accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale e all'acquisizione di tutte le autorizzazioni e dei pareri previsti delle vigenti normative in materia.

Analogamente il Comune si riserva la facoltà di realizzare, a suo carico, sull'area del Centro Sportivo, previo accordo con la Concessionaria, nuovi impianti senza che quest'ultima possa rivendicare alcun indennizzo.

Detti impianti saranno gestiti dalla Concessionaria secondo le modalità contrattuali vigenti all'epoca della costruzione degli stessi, previa eventuale integrazione e modifica delle condizioni in corso.

Alla scadenza della concessione il possesso e la proprietà degli impianti e delle infrastrutture esistenti e/o realizzate sull'area, nonché gli arredi tutti, passeranno di

proprietà al Comune, con espressa rinuncia della Concessionaria a qualsiasi indennità. Gli stessi dovranno trovarsi in buono stato di conservazione e liberi da eventuali obbligazioni e servitù di qualsiasi natura verso terzi.

ART. 7 - OBBLIGHI ED ONERI DELLA CONCESSIONARIA

Sono a carico della Concessionaria tutti gli obblighi e le spese relativi a:

1. Gestione dell'impianto nel rispetto delle modalità previste nel presente Capitolato, dei regolamenti comunali e delle norme statali vigenti;
2. Gestione del Centro Sportivo con garanzia di apertura negli orari preventivamente concordati con il Comune di Bresso, indicativamente dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 8,30 / 12,30 e 14,30 / 23,30, sabato e domenica negli stessi orari solo in caso di manifestazioni previste per campionati e/o amichevoli/allenamenti e solo se correttamente programmate;
3. Controllo, guardiania, manutenzione ordinaria, manutenzione del verde e manutenzione straordinaria, a mezzo di proprio personale dipendente e/o associati e/o ditte specializzate nei singoli settori, come meglio di seguito specificato:

a) Manutenzione e cura dei campi di calcio e delle aree a verde che dovranno essere tenuti in perfetta efficienza mediante pulizia, annaffiatura, rullatura, taglio dell'erba, rastrellatura, raccolta ed allontanamento della stessa con utilizzo di attrezzi adeguati, tracciatura linee tappeti erbosi con pittura atossica.

Si allega al capitolato una scheda di **Manutenzioni indicative specifiche per campi con erba naturale**. Per la realizzazione delle prestazioni richieste, la fornitura del materiale è a cura e spese della Concessionaria.

- b) Manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti che dovranno essere tenuti sempre efficienti. È compresa la sostituzione (ed i relativi costi) di parti deteriorabili delle apparecchiature (tutte le lampadine e lampade all'interno del Centro Sportivo, incluse quelle delle torri di illuminazione) e/o la riparazione di manufatti soggetti ad usura o a guasti meccanici (interruttori, rubinetterie, lavabi, scarichi, verniciature, ecc.).
- c) Manutenzione ordinaria dell'area a verde circostante i campi da gioco con taglio accurato e tempestivo dell'erba, potatura stagionale delle piante, pulizia dell'area a verde e dei viali di accesso, ecc., da eseguire con idonee attrezzature.
- d) Custodia, pulizia e disinfezione dell'intera struttura, incluse tribune, spogliatoi e locali annessi, locali bar, infermeria, arredi vari.
- e) Fornitura dei prodotti necessari alle pulizie e disinfezione e di quanto altro necessario come materiale di consumo (carta igienica, sapone liquido con dispenser, asciugamani di carta o a rotoloni ecc.);
- f) Sostituzione vetri rotti, maniglie rotte, porte rotte, attrezzi rotti e quanto altro in uso (arredi);

- g) Manutenzione all'impianto idraulico, elettrico, di irrigazione, compresa l'eventuale sostituzione di apparecchiature deteriorabili, delle bocchette di erogazione e di quant'altro necessario;
 - h) Manutenzione della ramata di delimitazione aree da gioco e relativi pali di sostegno;
 - i) Mantenimento del valore della temperatura dell'acqua nelle docce non inferiore a 36°C mediante utilizzo dell'esistente strumentazione posta a monte degli apparecchi d'uso che dovrà essere conservata in perfetta efficienza;
 - j) Controllo dei filtri e del dosaggio dei liquidi dell'impianto di disinfezione anti-legionella installato;
 - k) Mantenimento di idonea temperatura dei locali e di tutti gli spogliatoi del Centro Sportivo, in linea con i valori di legge;
 - l) Mantenimento in efficienza del materiale per il servizio di pronto soccorso mediante la disponibilità dei necessari medicinali di primo intervento e, in concomitanza di manifestazioni dalla stessa Concessionaria organizzate, mezzi idonei a garantire il tempestivo intervento di Enti esterni.
4. Gestione dell'impianto nel rispetto e garanzia dei programmi dell'attività scolastica e delle attività previste dal Calendario Sportivo Annuale predisposto dall'Amministrazione Comunale. I programmi scolastici, il Calendario Sportivo Annuale e quanto stabilito al successivo punto 12. prevedono un utilizzo delle strutture presenti nel Centro Sportivo per una percentuale di fruizione oraria annuale pari al 60 % degli orari del Centro stesso ed in particolare riservati ad attività scolastiche secondo programmi preventivamente concordati con i competenti organi scolastici esclusivamente nella fascia oraria antimeridiana 8,30 - 12,30 dei giorni feriali con opportuno preavviso di almeno 1 mese, e riservato per le attività delle Associazioni Sportive iscritte all'albo delle Associazioni di Bresso nella fascia oraria 15,00 – 23,30 secondo il Calendario Sportivo Annuale preventivamente comunicato alla Concessionaria. Le eventuali variazioni nel corso dell'anno sportivo nonché le partite extra calendario dovranno essere concordate direttamente tra le Associazioni e la Concessionaria.

La Concessionaria negli orari o per gli impianti non vincolati dall'utilizzo del Comune di Bresso potrà far utilizzare il Centro Sportivo da associazioni territoriali, extraterritoriali e privati cittadini con tariffe che verranno definite dalla Concessionaria stessa e trasmesse all'Amministrazione Comunale per gli opportuni provvedimenti.

5. Accesso consentito in ogni momento e senza preavviso per visite ed ispezioni all'impianto da parte di tecnici e funzionari dell'Amministrazione Comunale a ciò incaricati, ai quali dovranno essere fornite le informazioni richieste con particolare riferimento all'andamento gestionale, al funzionamento ed alla conduzione tecnica dell'impianto e che potranno riguardare anche lo stato di conservazione dei beni in relazione al quale potrà essere prescritta l'esecuzione di interventi manutentori ritenuti necessari.

6. Vigilanza e garanzia affinché sull'immobile non si costituiscano servitù o situazioni di fatto lesive della piena e libera proprietà sia del Comune di Bresso che del Comune di Milano (di quest'ultimo per l'area annessa che il Comune di Bresso ha in utilizzo).
7. Responsabilità diretta di tutti i danni causati a ciascuna parte del complesso sportivo e relative pertinenze per tutto il periodo di durata della concessione, anche se gli eventi dannosi fossero imputabili al personale addetto alla gestione tecnica dell'impianto, agli utenti ammessi al godimento del bene e a tutti coloro che per qualunque motivo abbiano accesso ad esso.
8. Stipula, con oneri a proprio carico, di idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi derivanti dalla Concessionaria per danni a persone od a cose in conseguenza di tutte le attività gestite, con massimale minimo di EURO 5.000.000,00 - unico per catastrofe, atti vandalici e garanzie complementari, per danni a persone e a cose. Copia della polizza stipulata deve essere consegnata al Comune di Bresso prima dell'inizio del Servizio.
9. Nomina del Responsabile del Centro Sportivo (il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune di Bresso) che si occuperà di tutti gli aspetti organizzativo-gestionali e che sarà unico referente per l'Amministrazione Comunale.
10. Manutenzione ordinaria e conduzione degli impianti tecnologici attraverso proprio personale specializzato o mediante affidamento a ditta specializzata nel rispetto delle normative vigenti in materia.
11. Responsabilità diretta, quale Concessionaria, dei servizi eventualmente affidati a terzi, nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
12. Disponibilità gratuita del Centro Sportivo per manifestazioni gestite dall'Amministrazione Comunale e/o da essa patrocinate, **fino ad un massimo di 25 giornate nell'anno sportivo eventualmente frazionabili** (ad esempio: l'utilizzo di 1 o più campi di calcio e/o strutture sportive, e relativi spogliatoi, per un tempo da 2 a 4 ore consecutive sarà considerato pari a mezza giornata di utilizzo) la cui data dovrà essere concordata nel rispetto delle attività già programmate e confermata almeno 20 gg. prima dell'effettivo svolgimento.
13. Osservanza del limite massimo delle persone ammissibili all'interno del Centro Sportivo durante eventuali manifestazioni sportive ivi organizzate.
14. Versamento degli importi relativi alla tassa raccolta rifiuti solidi urbani e all'imposta sulla pubblicità secondo le norme vigenti.
15. Assunzione degli oneri relativi alla voltura delle utenze nonché alle forniture di acqua potabile, gas metano, energia elettrica.

ART. 8 – GESTIONE BAR CON SERVIZIO RISTORAZIONE

La Concessionaria ha la facoltà di gestire direttamente o di decidere di affidare ad altro soggetto in possesso dei requisiti di legge in materia la gestione dell'esercizio di Bar con servizio ristorazione sito all'interno dell'impianto, elencato all'Art. 3.

Nel caso di affidamento della gestione a soggetto diverso la concessionaria dovrà acquisire e consegnare al Comune di Bresso tutte le certificazioni di legge previste per la partecipazione alle gare pubbliche riferite al soggetto individuato quale gestore del Bar.

Le attività dovranno essere gestite secondo le norme di Legge ed i regolamenti vigenti in materia.

Le attività commerciali regolarmente avviate mediante SCIA presso il SUAP del Comune saranno operanti limitatamente al periodo della concessione, dovranno essere cessate nella sede del Centro Sportivo oggetto del presente atto con decorrenza dalla scadenza della concessione e non saranno trasferibili in altra sede di proprietà del Comune di Bresso.

La presenza del Bar all'interno del Centro Sportivo non sottintende alcun obbligo di utilizzo da parte delle associazioni o di chiunque altro frequenti l'impianto sportivo.

ART. 9 - PUBBLICITA' COMMERCIALE

La Concessionaria è autorizzata a gestire la pubblicità sia sonora che visiva all'interno del Centro Sportivo, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le Leggi Vigenti.

L'installazione di strutture di impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, ecc.) è subordinata al nulla osta comunale.

La Concessionaria è tenuta ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. Restano a carico della Concessionaria le imposte sulla pubblicità determinate a norma di Legge e di Regolamenti Comunali.

Gli introiti derivanti dalla vendita degli spazi pubblicitari (fissi e mobili) all'interno del Centro Sportivo sono di totale pertinenza della Concessionaria.

ART. 10 – INTROITI DELLA CONCESSIONARIA

Gli introiti della Concessionaria sono riepilogabili come segue:

- canone della concessione proposto e aggiudicato in sede di gara, di cui all'Art. 15 comma 2;
- canoni per l'utilizzo delle strutture e degli impianti da parte di terzi e affitti per eventuali iniziative, di cui all'Art. 14;
- proventi derivanti dalla eventuale gestione del Bar, di cui all'Art. 8;
- introiti derivanti dalla pubblicità commerciale di cui all'Art. 9.

ART. 11 – AUTORIZZAZIONI ALLA CONCESSIONARIA

Il Comune di Bresso autorizza la Concessionaria, previa richiesta preventiva scritta, a subappaltare con o senza corrispettivo:

1. la gestione del Bar con servizio ristorazione;
2. quanto previsto all'Art. 7 - comma 3, punti a) – m), del presente atto;
3. la gestione della eventuale pubblicità commerciale;

I contratti di subappalto di cui al presente articolo sono regolati dal successivo Art. 12 - SUBAPPALTO.

In ogni caso è **esclusa** la cessione totale del contratto stipulato per la presente concessione.

Il Comune di Bresso resta estraneo ai rapporti intercorrenti fra la Concessionaria e i suoi fornitori e terzi in genere e di tale circostanza dovrà essere fatta menzione in ogni singolo contratto.

ART. 12 - SUBAPPALTO

In caso di subappalto si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 105 del D.L. 50/2016.

La Concessionaria che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

ART. 13 - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE

Al fine di meglio utilizzare il Centro Sportivo e permettere una puntuale programmazione, la Concessionaria dovrà presentare al Comune di Bresso, debitamente firmati dal Legale Rappresentante, quanto segue:

- a) entro il 30 agosto: programma delle attività operative, sportive e ricreative previste nell'anno sportivo in corso, che potranno essere accettate integralmente o modificate dall'Amministrazione Comunale in sede di stesura del Calendario Sportivo Annuale (se non si attivano attività questo documento può essere omesso);
- b) entro il 31 marzo: relazione contenente gli interventi manutentivi realizzati, le attività sportive e ricreative svolte, l'elenco delle ditte appaltatrici con descrizione dei servizi di cui sono incaricate ed i relativi importi contrattuali nonché ogni altra notizia e documentazione che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno richiedere;
- c) entro il 31 marzo: rendicontazione delle risultanze economiche ovvero il conto consuntivo entrate/uscite della gestione del Centro Sportivo.

ART. 14 - TARIFFE

Tra le parti si conviene che ogni somma proveniente dall'esercizio del Centro Sportivo (tariffe per utilizzo delle strutture e degli impianti da parte di Associazioni sportive territoriali, extraterritoriali nonché privati; tariffe per abbonamenti; compensi per tornei, per eventuali spazi pubblicitari, ecc.) verrà introitata per l'intero esclusivamente dalla Concessionaria.

Il Comune di Bresso si riserva:

1. di fissare le tariffe agevolate e/o l'eventuale gratuità che la Concessionaria dovrà applicare alle scuole ed ai portatori di handicap;
2. di fissare le tariffe che la Concessionaria dovrà applicare alle associazioni sportive iscritte all'Albo delle associazioni di Bresso. Le Associazioni Sportive territoriali potranno richiedere ed essere autorizzate dal Comune di Bresso ad emettere un biglietto d'ingresso agli spettatori per le gare dei campionati federali e delle manifestazioni. Tutte le incombenze correlate saranno di competenza dell'Associazione Sportiva;

3. di fissare le tariffe per l'utilizzo delle strutture site nell'area annessa di proprietà del Comune di Milano e di applicare e far applicare anche i vincoli in essere stabiliti nella convenzione stipulata.

La Concessionaria dovrà comunicare le tariffe applicate alle associazioni extraterritoriali e ai privati per l'utilizzo dei campi e per la pratica delle attività sportive.

ART. 15 – ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sono a carico del Comune di Bresso:

1. La realizzazione degli interventi, sulle strutture ed impianti esistenti alla data di inizio gestione, relativi all'adeguamento alle nuove leggi che saranno emanate in materia di sicurezza degli impianti e delle strutture. La realizzazione di tali interventi potranno essere demandate alla Concessionaria previ accordi e conseguente sottoscrizione di regolari atti scritti con l'Ufficio Tecnico Comunale;
2. Il canone della concessione proposto e aggiudicato in sede di gara.

ART. 16 – MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CANONE

L'Amministrazione Comunale corrisponderà alla Concessionaria il canone di concessione aggiudicato in sede di gara in 6 rate bimestrali di pari importo, previa assunzione di atto di impegno di spesa del Dirigente dell'Area di competenza e presentazione di regolari fatture da parte della Concessionaria.

Dalla prima rata utile di erogazione del canone verranno detratte le eventuali penalità comminate alla Concessionaria come previsto nel successivo Art. 25.

Trattandosi di contratto di concessione, per l'intera durata contrattuale non si prevede la revisione dei prezzi.

ART. 17 – REQUISITI E TRATTAMENTO DEL PERSONALE IMPIEGATO

La Concessionaria deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola dell'arte, per il conseguimento dei risultati richiesti.

Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle tecniche di manipolazione, sull'igiene, sulla sicurezza e sulla prevenzione, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, dalla normativa di riferimento e sui contenuti del Capitolato di gara in vigore.

La Concessionaria deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di Prevenzione degli infortuni sul lavoro, di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di Previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale, nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori. A tal fine la Stazione Appaltante si riserva il diritto di richiedere alla ditta la documentazione attestante gli adempimenti dei predetti obblighi.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione la Concessionaria dovrà inviare alla Stazione Appaltante l'elenco del personale operante comprensivo dei dati anagrafici e qualifiche con l'indicazione delle ore giornaliere di lavoro assegnate a ciascun dipendente.

La Concessionaria dovrà provvedere alla sostituzione del personale che dovesse risultare inadatto allo svolgimento del servizio stesso a seguito di specifica segnalazione del Dirigente dell'Area di competenza.

Il personale dovrà essere vestito decorosamente e dotato di tesserino di riconoscimento con indicazione di appartenenza alla Concessionaria per l'espletamento del servizio.

Il personale della Concessionaria è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Il personale impiegato nelle attività deve essere legato da regolare contratto di lavoro con la Concessionaria e quindi indicato nel libro paga. In caso di subappalto dei servizi accessori, la Concessionaria deve verificare che il personale addetto abbia un regolare rapporto di lavoro con il subappaltatore.

La Concessionaria è tenuta a rispettare quanto previsto dagli Accordi Nazionali di Categoria e dagli accordi comunitari, e attenersi alle disposizioni dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e alle Linee Guida ANAC n. 13 di cui alla Delibera n. 114 del 13/02/2019.

La Concessionaria deve attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente capitolato, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto di concessione, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

La Concessionaria è altresì tenuta a continuare ad applicare i sopraindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo.

Su richiesta della Stazione appaltante, la Concessionaria deve esibire tutta la documentazione comprovante il regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei propri dipendenti impiegati nelle attività richieste.

La Stazione appaltante, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa comunicazione alla Concessionaria delle inadempienze riscontrate, denuncerà al competente Ispettorato del lavoro le violazioni riscontrate, riservandosi il diritto di incamerare l'intera cauzione definitiva che la Concessionaria dovrà immediatamente reintegrare. La somma incamerata sarà restituita soltanto quando l'Ispettorato predetto avrà dichiarato che la Concessionaria si è posta in regola.

ART. 18 – RISPETTO D.LGS. 81/2008

La Concessionaria deve rispettare tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche e integrazioni.

La Concessionaria, entro trenta giorni dall'inizio delle attività, deve attuare quanto previsto dalle norme derivanti dalle leggi vigenti e dai decreti relativi alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. N. 81 del 9/04/2008 e successive modificazioni.

Dovranno inoltre essere sempre utilizzati dispositivi di protezione individuale (DPI).

ART. 19 – RISPETTO D.LGS. 196/2003 E REGOLAMENTO N. 2016/679/UE

La Ditta aggiudicataria deve rispettare tutte le disposizioni in merito alla protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento n. 2016/679/UE.

Titolare del trattamento dei dati è la Ditta aggiudicataria nella persona del Rappresentante Legale.

ART. 20 – RISPETTO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

La Ditta aggiudicataria si obbliga ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bresso, adottato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 11/2014, allegato al presente Contratto per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 21 – GARANZIA FIDEJUSSORIA E SPESE CONTRATTUALI

La Concessionaria, nel completo rispetto di quanto stabilito dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 per le parti di competenza, entro e non oltre il termine che viene indicato dal Comune di Bresso, e comunque prima della stipula del contratto di concessione, deve costituire per tutta la durata contrattuale una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta della concessionaria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3 del d.lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Tutte le spese di contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché di ogni altra agli stessi accessoria e conseguente, sono a totale carico della Concessionaria.

ART. 22 - CONTROLLO DEL SERVIZIO

La vigilanza del servizio compete all'Amministrazione Comunale, con più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, compreso l'accertamento del possesso dei requisiti.

L'Amministrazione Comunale, verificandosi abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte della Concessionaria, ha facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio le attività nel modo che ritiene più opportuno ed a spese della Concessionaria.

ART. 23 – RILIEVI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale farà pervenire alla Concessionaria, per iscritto, le osservazioni alle contestazioni rilevate in sede di controllo.

Se entro dieci giorni dalla data di comunicazione la Concessionaria non fornirà alcuna controprova probante, l'Amministrazione applicherà le misure repressive previste dal presente capitolato.

ART. 24 - PENALITA'

La Concessionaria, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità quando:

- si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio;
- assicura una presenza di operatori inferiori o non corrispondente a quella offerta nel progetto gestionale in sede di gara;
- effettua in ritardo gli adempimenti prescritti nel caso di rilievo nelle ispezioni, nel caso di invito al miglioramento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni del servizio;
- non ottempera alle prescrizioni del contratto in ordine alla documentazione da presentare, agli orari e ai tempi stabiliti da osservare per il servizio prestato;
- non rispetta quanto previsto nel presente capitolato, nel progetto gestionale presentato e nel relativo contratto di concessione.

ART. 25 - IMPORTI DELLE PENALITA'

L'Amministrazione ha facoltà di applicare le penalità qualora, in occasione dei controlli effettuati vengano rilevate le inadempienze descritte nel precedente Art. 24.

Fermo restando i casi che determinano la risoluzione o la rescissione del contratto di concessione, i competenti uffici procedono immediatamente alla contestazione formale dei fatti rilevati invitando la Concessionaria a formulare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni.

Nel caso la Concessionaria non adempia a tali incombenze o nel termine prefissato fornisca elementi giudicati inidonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà, a titolo di penale, il trattenimento, dal canone della concessione proposto e aggiudicato in sede di gara, di un importo pari allo 0,5% o al 1% dello stesso canone.

La suddetta penale è prevista per ogni contestazione non ritenuta giustificata, complessivamente intesa, riferita cioè a uno o più motivi.

La reiterazione di inadempienze ritenute non giustificate determina la risoluzione del contratto di concessione, l'immediata sospensione dei compensi pattuiti e la conseguente trattenuta totale della cauzione.

ART. 26 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA PENALITA'

L'ammontare della penalità è addebitato sui crediti della Concessionaria derivanti dal contratto di concessione.

Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitata sulla cauzione. In tali casi dovrà avvenire l'integrazione dell'importo della cauzione.

Le penalità sono notificate alla Concessionaria in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale.

ART. 27 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Stazione Appaltante, nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute, previa notificazione scritta alla Concessionaria, avrà la facoltà di risolvere il contratto, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il

contratto a terzi in danno della Concessionaria e fatta salva l'applicazione delle penali prescritte.

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art.1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, anche motivo per la risoluzione del Contratto per inadempimento le seguenti ipotesi:

- a) abbandono della struttura oggetto della concessione, salvo per causa di forza maggiore;
- b) contravvenzione ripetuta dei patti contrattuali o delle disposizioni di legge o di regolamento relative al servizio, e mancato rimedio a seguito di diffida formale da parte del Comune di Bresso;
- c) contegno abitualmente scorretto verso il pubblico da parte del personale adibito al Servizio;
- d) mancato rispetto di uno o più impegni assunti verso il Comune di Bresso;
- e) frode;
- f) cessione ad altri, in tutto o in parte sia direttamente sia indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al Capitolato;
- g) apertura di una procedura concorsuale a carico della Concessionaria;
- h) messa in liquidazione della Concessionaria;
- i) sopravvenute cause di esclusione e sopravvenute ostative legate alla legislazione antimafia;
- j) condanna definitiva del rappresentante legale per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- k) difformità nella realizzazione del progetto gestionale indicato in sede di offerta;
- l) mancata messa in atto delle proposte migliorative presentate in sede di offerta;
- m) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previsto dal Capitolato che per quanto previsto dalle norme vigenti in materia;
- n) si siano verificate almeno cinque inadempienze contestate dal Comune ai sensi dell'art. 27 del presente Capitolato nel corso dell'anno sportivo;
- o) mancato rispetto del Codice di comportamento di cui all'art. 20 del presente Capitolato.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Stazione Appaltante non fornirà il compenso per le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto la Concessionaria si impegnerà a fornire alla Stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

In caso di risoluzione del contratto la Stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 28 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA CONCESSIONARIA

Qualora La Concessionaria intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere, a titolo di penale, l'intero deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altro operatore economico, a titolo di risarcimento danni.

ART. 29 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata da parte della Concessionaria la cessione, anche parziale, del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni legislative vigenti. In caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto, si rinvia a quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 30 – INTERRUZIONE

La Concessionaria non può chiudere il Centro Sportivo, neppure parzialmente, salvo esplicita autorizzazione.

È previsto ed autorizzato un periodo di chiusura, indicativamente da fine luglio al 15 agosto e in date da concordare, comunque per 15 giorni consecutivi incluse le festività, per consentire la fruizione delle ferie al personale in servizio.

ART. 31 - CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Alla stipula del contratto verrà redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale di Bresso, congiuntamente con i rappresentanti della Concessionaria, un verbale di consistenza e di consegna degli immobili e delle attrezzature che dovranno essere prese nello stato di fatto in cui si trovano, liberando l'Amministrazione Comunale da ogni onere e incombenza.

Rimangono a carico dell'Amministrazione Comunale gli oneri e le incombenze stabilite al precedente Art. 15.

La riconsegna avverrà, parimenti, mediante la redazione di un verbale tra le parti con annotati tutti gli immobili eventualmente realizzati durante la valenza del contratto, le nuove attrezzature fisse nonché i mobili e gli arredi.

ART. 32 - STIPULA DEL CONTRATTO

Tutte le spese del contratto di concessione, nessuna esclusa nonché ogni altra allo stesso accessoria e conseguente, sono a totale carico della Concessionaria.

ART. 33 - DOMICILIO E RECAPITO DELLA CONCESSIONARIA

La Concessionaria, ai sensi del vigente regolamento dei contratti del Comune, per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi, elegge il proprio domicilio presso il Comune di Bresso, via Roma n. 25.

ART. 34 - CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere tra la Concessionaria ed il Comune circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali saranno definite a norma di legge.

Per ogni eventuale controversia, sorta in dipendenza del presente capitolato, la competenza appartiene al Foro di Milano.

Le spese di giudizio saranno a carico della parte soccombente.

ART. 35 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento alle disposizioni delle Leggi vigenti in materia.

AL PRESENTE CAPITOLATO SI ALLEGANO:

- Pianta generale del Centro Sportivo di via Grazia Deledda e dell'area annessa di proprietà del Comune di Milano.
- Manutenzioni indicative specifiche per campi con erba naturale.
- Dichiarazione di Valutazione dei Rischi rilasciata dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di Bresso;
- Elenco del personale presente in servizio;
- Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bresso;
- Calendario anno sportivo 2019/2020;
- Norme attualmente in vigore per il calendario sportivo annuale e per l'utilizzo del Centro Sportivo Comunale di via Grazia Deledda da parte delle Associazioni iscritte all'Albo Comunale;
- Bozza del regolamento interno per l'utilizzo del Centro Sportivo Bresso;
- Quadro economico della concessione;
- Tariffe approvate con deliberazione di G.C. n. 8 del 03/02/2020.